

ID: 863471

**ORDINANZA N. 175 del 30/06/2020**

**OGGETTO: COMUNE DI BAGNACAVALLO - ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA PIETRO BELTRAMI.**

**LA COMANDANTE**

- Ritenuto necessario adottare provvedimenti in materia di viabilità in Via Pietro Beltrami a Bagnacavallo (RA), finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla fluidità del traffico veicolare e pedonale;
- Considerato che, al fine di evitare il transito di autocarri in ragione dell'apertura di cantieri edili in Via Giustiniano, occorre vietare la circolazione in Via Beltrami dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in esame e del traffico che vi si svolge;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 05/06/2020;
- Visto il parere espresso dal Presidio di Bagnacavallo (RA) in data 10/06/2020;
- Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 recante il "Nuovo Codice della Strada" e visto il relativo regolamento di esecuzione;
- Considerato che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio n. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Visto l'art. 15 del Regolamento di Organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 21/04/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 28 del 18/11/2019, con il quale alla Dott.ssa Paola Neri è stato conferito l'incarico a tempo indeterminato di Dirigente Comandante della Polizia Municipale della Bassa Romagna presso l'Area Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 27/11/2019;
- Vista la determina del Servizio Polizia Locale n. 132 del 31/01/2020, con la quale alla Dott.ssa Claudia Capucci è conferito l'incarico sulla posizione organizzativa referente al Comando di Polizia Locale della Bassa Romagna, a decorrere dal giorno 01/02/2020;
- Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 03 del 27/02/2020 che nomina i Responsabili e i supplenti delle strutture dell'organigramma;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

**ORDINA**

la revoca di ogni precedente ordinanza e di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente e l'istituzione in Via Pietro Beltrami (strada a doppio senso di circolazione da Via Albergone a Via Roma) dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- divieto di circolazione autocarri aventi portata complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- obbligo per i conducenti dei veicoli circolanti su Via Beltrami di dare la precedenza giunti all'intersezione con Via Albergone;
- Zona a Traffico Limitato nel tratto compreso tra Via Bisanzio e Via Roma e obbligo ai conducenti dei veicoli circolanti su Via Beltrami di effettuare la svolta a sinistra giunti all'intersezione con Via Bisanzio;
- in deroga a quanto disposto nel precedente punto è consentito il transito per le sottoelencate categorie di veicoli:
  - a) velocipedi;
  - b) veicoli dei residenti in Via Beltrami, Via Roma, Via Bandiera, Via Redino, Via Bisanzio e Via Teodora;
  - c) veicoli al servizio delle persone invalide;
  - d) veicoli di emergenza e dei servizi pubblici.

La relativa segnaletica dovrà essere collocata in modo fisso, in modo da non consentire a soggetti terzi estranei un'eventuale modifica dell'impianto segnaletico nel suo complesso.

La collocazione della prescritta segnaletica stradale, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, renderà pubblica ed efficace la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero di piena conoscenza della presente ordinanza ovvero in via straordinaria al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La Vice Comandante  
*Dott.ssa Claudia Capucci*

CC/pc/mg